

Assemblee senza soci

Società quotate, obbligo di avvalersi del rappresentante per partecipare

Si ampliano le possibilità di svolgimento previste dagli statuti: presenza fisica, modalità ibrida o tramite delega al designato

Angelo Busani

La legge 21/2024 consente alle società quotate di prevedere nel loro statuto che ai soci non sia permesso di presentarsi di persona all'assemblea (né di prendervi parte con strumenti di telecomunicazione) ma che, se i soci intendano parteciparvi, essi debbano necessariamente ricorrere al rilascio di una delega al soggetto che la società emittente nomina quale «rappresentante designato» per la partecipazione all'assemblea e per l'espressione del voto in assemblea.

Questa disposizione della legge Capitali amplia, dunque, la scelta effettuabile dalle società quotate in ordine alla modalità di svolgimento delle loro assemblee, le quali, pertanto, dal 27 marzo 2024 (data di entrata in vigore della nuova normativa) potranno tenersi:

- solo con la partecipazione fisica dei soci (se lo statuto non consente altre modalità);
- in modalità ibrida, con la partecipazione fisica dei soci con la possibilità, se previsto dallo statuto, di intervenire e votare con l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione;
- solo mediante l'attribuzione di deleghe al rappresentante designato, se lo statuto contenga questa previsione.

Rappresentante designato

La clausola statutaria in tema

di rappresentante designato può prevedere il ricorso a questo soggetto come unica modalità di svolgimento dell'assemblea; tuttavia, è plausibile ritenere che nello statuto si possa stabilire anche che sia il consiglio di amministrazione a decidere, assemblea per assemblea, se l'adunanza dei soci si debba svolgere alla presenza fisica dei soci (o in forma ibrida) o se i soci siano necessitati al rilascio di deleghe al rappresentante designato, senza poter partecipare di persona (e nemmeno mediante strumenti di telecomunicazione).

Occorre osservare, infatti, che potendo i soci decidere, in sede di modifica dello statuto, di rinunciare alle altre modalità di svolgimento dell'assemblea previste alla legge (vale a dire lo svolgimento dell'assemblea in presenza o in forma ibrida) optando per lo strumento esclusivo del rappresentante designato, appare ragionevole che possano anche rinunciare a queste modalità alternative di svolgimento consentendo agli amministratori di valutare caso per caso se sia opportuno farvi ricorso.

Appare certo, d'altro canto, che una stessa assemblea non possa essere convocata, in parte prevedendo la presenza dei soci di persona (ad esempio, per le deliberazioni da adottare in sessione straordinaria) e, in parte (ad esempio, per l'approvazione del bilancio), preve-

dendo la necessità dell'attribuzione delle deleghe al rappresentante designato.

Ruolo dell'assemblea

La nuova normativa recata dalla legge 21/2024 trova il proprio fondamento nella considerazione che l'assemblea avrebbe ormai perso le sue tradizionali funzioni (informativa, di dibattito e di confronto), essenziali per l'assunzione della decisione di voto da parte dei soci, specialmente in ragione del rilievo che, anteriormente all'assemblea, con congruo anticipo, vengono messe a disposizione del pubblico tutte le occorrenti informazioni (le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, le proposte di deliberazione e la documentazione pertinente) e che, dunque, i soci hanno un sufficiente periodo di tempo a disposizione per formarsi un'opinione e per maturare le loro convinzioni in ordine all'espressione del voto.

In altre parole, si è constatato che di recente la partecipazione all'assemblea si sarebbe ridotta, soprattutto per gli investitori istituzionali, al mero esercizio di un voto espresso in una direzione del tutto definita ben prima dell'evento assembleare. Invero, i termini per la pubblicazione delle liste, così come quelli per l'esercizio del diritto d'integrazione dell'ordine del giorno o, ancor prima, per la pubblicazione delle relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno, sono stati pensati per tenere conto del fatto che la decisione di voto degli investitori istituzionali si forma in un'epoca ante-

riore rispetto allo svolgimento dell'assemblea.

Deleghe e proposte

Come corollari alla nuova previsione circa la possibilità degli emittenti di imporre ai soci di avvalersi del rappresentante designato per partecipare alle assemblee, viene stabilito che:

- il socio può sia conferire la delega (con istruzioni di voto) al rappresentante designato sia delegare un terzo di sua fiducia (anche senza istruzioni di voto) per conferire una sub-delega (con istruzioni di voto) al rappresentante designato;
- non è consentita ai soci la presentazione di proposte di delibera in assemblea;
- coloro che hanno diritto al voto possono presentare individualmente proposte di delibera sulle materie all'ordine del giorno (o proposte la cui deliberazione sia altrimenti consentita dalla legge) entro il quindicesimo giorno precedente l'assemblea in prima o unica convocazione;
- le predette proposte di deliberazione presentate dai soci devono essere messe a disposizione del pubblico sul sito internet della società emittente entro i due giorni successivi alla scadenza del termine per la loro presentazione;
- il diritto dei soci di porre domande deve essere esercitato unicamente prima dell'assemblea e la società deve fornire le risposte almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Quanto alle modalità di presentazione delle proposte di delibera da parte del socio, si deve ritenere che queste proposte debbano evidentemente essere presentate per iscritto,

anche per corrispondenza o in via elettronica; e che i soci debbano fornire negli stessi termini della presentazione delle loro proposte, la motivazione relativa a queste ulteriori proposte. A sua volta, l'organo di amministrazione deve mettere a disposizione del pubblico le predette motivazioni, accompagnate da eventuali considerazioni formulate dagli amministratori stessi.

Sul diritto di porre domande prima dell'assemblea e le relative modalità di risposta, è ammissibile che la società emittente fornisca una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto; ed è pacifico che una risposta non è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato «domanda e risposta» nella apposita sezione del sito web della società.

L'avviso di convocazione deve indicare il termine entro il quale le domande devono pervenire alla società. Al riguardo, appare opportuno applicare anche a questo caso il termine di sette giorni di mercato aperto precedenti l'assemblea, ferma restando la facoltà delle società di concedere un termine più lungo ai soci per la presentazione delle domande.

La delega al rappresentante designato deve essere conferita entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima. La delega deve essere conferita con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno: il voto del rappresentante designato è vincolato e non discrezionale. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA